LA TASSAZIONE DELL'INVESTITORE

Sui fondi esteri la trasparenza del gestore fa la differenza

Alessandro Germani

Dopo aver chiarito che gli Oicr sono soggetti passivi di imposta (articolo 73, comma 3, del Tuir) ma che sono esenti da Ires in base al successivo comma 5-quinquies dello stesso articolo, in quanto la tassazione avviene direttamente in capo ai partecipanti a seguito delle modifiche normative introdotte a partire dal 2011, in questo capitolo ci soffermiamo a trattare la tassazione dei partecipanti.

Partecipazione a Oicr italiani

In base all'articolo 44, comma 1 lettera g), del Tuir fra i redditi di capitale sono ricompresi «i proventi derivanti dalla gestione, nell'interesse collettivo di pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti». Ciò significa che i redditi da partecipazione a Oicr italiani in capo ad una persona fisica non imprenditore costituiscono redditi di capitale. Ciò costituisce in genere la fattispecie più ricorrente. Non è escluso, tuttavia, che le quote di un Oicr possano essere detenute anche in regime di impresa (ad esempio, da una società), nel qual caso sono qualificati come redditi di impresa e vengono tassati secondo le peculiari disposizioni previste dal Tuir in relazione a questa categoria reddituale.

In base ai primi testi il disegno di legge di bilancio per il 2023 prevedrebbe la possibilità di affrancare con una sostitutiva del 14% la differenza fra il valore delle quote rilevato dai prospetti periodici alla data del 31 dicembre 2022 e quello di acquisto o di sottoscrizione.

Ritenute sui redditi di capitale

Chiarito il principio di base, occorre soffermarsi sul regime delle ritenute applicabili ai redditi di capitale derivanti dalla partecipazione a Oicr italiani e lussemburghesi storici, disciplinato dall'articolo 26-quinquies del Dpr 600/73. A tale riguardo il comma 1 stabilisce che sui proventi dell'articolo 44 comma 1 lettera g) del Tuir derivanti dalla partecipazione a Oicr italiani e lussemburghesi storici viene operata, da parte della Sgr, della Sicav o della Sicaf, o comunque dei sostituti che operano nella negoziazione o nel collocamento di tali fondi, una ritenuta del 26 per cento. Il successivo comma 3 stabilisce che la ritenuta al comma 1 si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di liquidazione o di cessione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote o azioni medesime, salvo gli effetti degli investimenti effettuati dal fondo in titoli pubblici, i cui proventi scontano un'imposizione del 12,50 per cento. In caso di acquisto sul mercato, il costo deve essere documentato dal partecipante e, in mancanza di documentazione, il costo è documentato con dichiarazione sostitutiva.

In base al comma 4 la ritenuta del 26% è operata:

- a titolo d'acconto, nei confronti di soggetti che detengono le quote o azioni nell'esercizio di un'attività di impresa commerciale;
- e, a titolo d'imposta, nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società.

Il successivo comma 5-bis, introdotto dal Dl 66/14, prevede che la ritenuta di cui al comma 1 non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a quote o azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita.

Il comma 6 stabilisce poi altri eventi traslativi che comportano il presupposto impositivo. A tale riguardo, infatti, ai fini dell'applicazione della ritenuta di cui al comma 1 si considera cessione anche il trasferimento di quote o azioni a rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza. In sostanza ai fini dell'applicazione della ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento è previsto che siano considerate «cessioni» anche i trasferimenti delle relative quote o azioni a rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza che avvengano a causa di successione o donazione (circolare 19/E/13 paragrafo 2.4). Ai medesimi fini si considera rimborso la conversione di quote o azioni da un comparto ad altro comparto del medesimo organismo di investimento collettivo (il cosiddetto switch, circolare 19/E/13 paragrafo 2.5). In questi casi, il contribuente fornisce al sostituto d'imposta la necessaria provvista.

Il comma 6-bis prevede poi che nel caso di società di gestione estera che istituisce e gestisce in Italia organismi di investimento collettivo del risparmio, la ritenuta di cui al comma 1 è applicata direttamente dalla società di gestione estera operante nel territorio dello Stato in regime di libera prestazione di servizi ovvero da un rappresentante fiscale scelto tra i soggetti indicati nell'articolo 23, che risponde in solido con l'impresa estera per gli obblighi di determinazione e versamento dell'imposta e provvede alla dichiarazione annuale delle somme. In caso di negoziazione la ritenuta è applicata dai soggetti di cui al citato articolo 23 incaricati della loro negoziazione.

Infine con il comma 6-ter è stato previsto che i proventi derivanti dalla partecipazione agli organismi di investimento, percepiti senza il tramite di un intermediario al di fuori dell'esercizio d'impresa commerciale, sono assoggettati ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi, con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d'imposta applicabile su tali redditi, dallo stesso contribuente in sede di dichiarazione dei redditi. Stante la formulazione della norma si ritiene che, in tali casi, il contribuente non possa, in alternativa all'imposizione sostitutiva, includere i redditi in questione nella determinazione del proprio reddito complessivo (circolare 19/E/13 paragrafo 2.6).

Oivcm di diritto estero

Il regime di tassazione dei proventi derivanti dalla partecipazione a Oicvm di diritto estero è disciplinato dall'articolo 10-ter della legge n. 77 del 1983, modificata anch'essa dal Dl 225/10. Pertanto il regime di tassazione previsto per i proventi derivanti dalla partecipazione a Oicvm comunitari armonizzati trova applicazione anche per i proventi derivanti dalla partecipazione agli Oicvm di diritto estero non conformi alla direttiva comunitaria 2009/65/Ce, situati negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo (See) inclusi nella lista del decreto emanato in base all'articolo 168-bis del Tuir (white list) e assoggettati a forme di vigilanza nei Paesi esteri nei quali sono istituiti. Il requisito della «vigilanza» deve essere verificato in capo al soggetto gestore e non, come previsto dalla previgente

esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società.

Il successivo comma 5-bis, introdotto dal Dl 66/14, prevede che la ritenuta di cui al comma 1 non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a quote o azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita.

Il comma 6 stabilisce poi altri eventi traslativi che comportano il presupposto impositivo. A tale riguardo, infatti, ai fini dell'applicazione della ritenuta di cui al comma 1 si considera cessione anche il trasferimento di quote o azioni a rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza. In sostanza ai fini dell'applicazione della ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento è previsto che siano considerate «cessioni» anche i trasferimenti delle relative quote o azioni a rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza che avvengano a causa di successione o donazione (circolare 19/E/13 paragrafo 2.4). Ai medesimi fini si considera rimborso la conversione di quote o azioni da un comparto ad altro comparto del medesimo organismo di investimento collettivo (il cosiddetto switch, circolare 19/E/13 paragrafo 2.5). In questi casi, il contribuente fornisce al sostituto d'imposta la necessaria provvista.

Il comma 6-bis prevede poi che nel caso di società di gestione estera che istituisce e gestisce in Italia organismi di investimento collettivo del risparmio, la ritenuta di cui al comma 1 è applicata direttamente dalla società di gestione estera operante nel territorio dello Stato in regime di libera prestazione di servizi ovvero da un rappresentante fiscale scelto tra i soggetti indicati nell'articolo 23, che risponde in solido con l'impresa estera per gli obblighi di determinazione e versamento dell'imposta e provvede alla dichiarazione annuale delle somme. In caso di negoziazione la ritenuta è applicata dai soggetti di cui al citato articolo 23 incaricati della loro negoziazione.

Infine con il comma 6-ter è stato previsto che i proventi derivanti dalla partecipazione agli organismi di investimento, percepiti senza il tramite di un intermediario al di fuori dell'esercizio d'impresa commerciale, sono assoggettati ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi, con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d'imposta applicabile su tali redditi, dallo stesso contribuente in sede di dichiarazione dei redditi. Stante la formulazione della norma si ritiene che, in tali casi, il contribuente non possa, in alternativa all'imposizione sostitutiva, includere i redditi in questione nella determinazione del proprio reddito complessivo (circolare 19/E/13 paragrafo 2.6).

Oivcm di diritto estero

Il regime di tassazione dei proventi derivanti dalla partecipazione a Oicvm di diritto estero è disciplinato dall'articolo 10-ter della legge n. 77 del 1983, modificata anch'essa dal Dl 225/10. Pertanto il regime di tassazione previsto per i proventi derivanti dalla partecipazione a Oicvm comunitari armonizzati trova applicazione anche per i proventi derivanti dalla partecipazione agli Oicvm di diritto estero non conformi alla direttiva comunitaria 2009/65/Ce, situati negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo (See) inclusi nella lista del decreto emanato in base all'articolo 168-bis del Tuir (white list) e assoggettati a forme di vigilanza nei Paesi esteri nei quali sono istituiti. Il requisito della «vigilanza» deve essere verificato in capo al soggetto gestore e non, come previsto dalla previgente